



Originale

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **48** Del **28/07/2026**

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto** del mese di **Luglio**, alle ore **20:03**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione **PRIMA**, in seduta **ORDINARIA**.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CIARPELLA MASSIMILIANO	Presente	MANGIATERRA FAUSTO	Presente
TOFONI DIEGO	Presente	PANICCIA' CESARE	Presente
MALCANGI GIUSEPPE	Presente	PETRINI PAOLO	Presente
DI RIDOLFO GIOIA	Presente	STACCHIETTI DANIELE	Assente
MARCOTULLI GIORGIO	Presente	PASQUALI ANNALINDA	Presente
PACINI FRANCESCO GIUSEPPE	Presente	BATTILA' GIAN VITTORIO	Presente
PANDOLFI PAOLA	Presente	LATTANZI PIERPAOLO	Presente
VENANZI PAOLA	Presente	MACCARRONE BRUNO	Presente
MIGNANI NERICO	Presente		

Consiglieri assegnati 17. Presenti **16**. Assenti **1**.

Assume la presidenza il Presidente , Diego Tofoni.

Assiste Il Segretario Generale, **Dott. Luigi Caropreso**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

DI RIDOLFO GIOIA, PACINI FRANCESCO GIUSEPPE, PETRINI PAOLO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si dà atto che gli interventi e le dichiarazioni sono riportati nella trascrizione in formato digitale, depositata agli atti, della registrazione audio/video della seduta, disponibile sul sito istituzionale <https://comune.portosantelpidio.fm.it/it>, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Consiglieri Assegnati 17. Presenti 16. Assenti 1 (Stacchietti).

Sono presenti gli Assessori: Balestrieri, Bracalente, Traini.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare il punto 8) all' odg, proposta n. 53 ad oggetto: << MODIFICA REGOLAMENTO TARI >> e cede la parola all'Assessore Traini per la presentazione della proposta.

Quindi, verificato che non ci sono richieste di intervento, il Presidente indice la votazione sul punto, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il comma 639 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) introduce con decorrenza 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti ed autonomi tributi, in sostituzione dei prelievi pre-esistenti: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Il comma 682 della legge 147/2013 disciplina la potestà regolamentare in materia di Tassa sui Rifiuti, prevedendo l'onere per il Comune di indicare gli elementi fondamentali di gestione del nuovo tributo;
- Il comma 738 della legge 160/2019 (legge di stabilità 2020) ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2020 la nuova imposta unica comunale e, contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni in materia di IMU e TASI di cui alla legge 147/2013, lasciano vigenti le norme riferite alla Tassa Rifiuti;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 06/08/2020 veniva approvato il "Regolamento TARI", successivamente modificato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2022

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/04/2023;

Deliberazione di Consiglio Comunale n.113 del 22/12/2023

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 17/04/2025;

Richiamati:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUIGI CAROPRESO, DIEGO TOFONI e stampato il giorno 11/08/2026 da Marrazzo Fabio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

- l’art.1, comma 702, della L.27dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art.52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n.446;

Attesa l’opportunità di procedere a modifiche del vigente Regolamento Tari

- a) per l’adeguamento alla nuova formulazione normativa in relazione all’introduzione del Bonus Sociale rifiuti basata sul recepimento della disciplina del DPCM 24/2025 e delle Deliberazione Arera n. 133/2025/R/Rif del 1/4/2025, e Deliberazione 335/2025/R/Rif del 29/07/2025 e relativo allegato A (TUBR), modificato con Deliberazione n. 123/2026/R/Rif del 14 aprile 2026;
- b) per procedere a chiarimenti interpretativi e in ordine al pagamento del tributo e adozione di misure maggiormente favorevoli per l’utenza in situazione di disagio economico in caso di richiesta dilazione degli avvisi bonari e per gli avvisi di accertamento;
- c) per confermare e prorogare le agevolazioni ed esenzioni per le utenze non domestiche – nuovi insediamenti esercizi di vicinato annualità 2026/2027;

Ritenuto pertanto di apportare le seguenti modifiche:

a) Introduzione del nuovo ART.17 BONUS SOCIALE RIFIUTI

Si prende atto dell’introduzione della nuova normativa relativa al Bonus sociale rifiuti recependone i contenuti nell’art.17.

ART.17 BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. *“Il Comune di Porto Sant’Elpidio riconosce il Bonus sociale per i rifiuti previsto dall’art.57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. L’ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell’agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n.24 e nella Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 1 aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.*
2. *Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.”*

b) Modifica vigente art. 16 in art. 21- Versamento e riscossione del tributo

Viene modificato il vigente art.16 “Versamento e riscossione del tributo”, divenuto art. 21 nel nuovo regolamento, a seguito di semplice rinumerazione, procedendo all’allungamento della tempistica di dilazione a favore dell’utenza:

- il pagamento dell’avviso TARI emesso annualmente a seguito di ruolo ordinario, può essere dilazionato non più fino alla data di emissione dell’avviso di acconto per l’anno d’imposizione successivo, bensì fino alla data di scadenza di pagamento dell’avviso di saldo per l’anno d’imposizione successivo, confermando i criteri di necessari per la formulazione della richiesta di rateizzazione.
- l’avviso di sollecito che viene inviato in caso di mancato pagamento dell’avviso di pagamento ordinario non potrà essere oggetto di dilazione, ma il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’avvenuta notifica in luogo dei 15 giorni prima previsti..

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUIGI CAROPRESO, DIEGO TOFONI e stampato il giorno 11/08/2026 da Marrazzo Fabio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Si riporta di seguito la vigente formulazione art 16 -Versamento e Riscossione del Tributo:

1. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
2. *Il Comune ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede almeno una volta all'anno all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.*
3. *La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.*
4. *Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in numero di tre rate, aventi scadenza il 31 Marzo, 30 Settembre e 2 Dicembre di ogni anno. Le prime due rate sono calcolate sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente ed i versamenti sono considerati quale acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento. Il versamento della rata di dicembre è effettuato sulla base delle tariffe definitivamente approvate per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno”;*
5. *È consentito il pagamento in unica soluzione ovvero dell'importo in acconto entro la prima scadenza del 31 Marzo;*
6. *Su esclusiva istanza dell'utente, può essere concesso un piano dilazionato di versamenti, per importi inferiori ad € 250,00 (importo minimo previsto dal regolamento delle entrate) la cui scadenza finale non superi la data di emissione dell'avviso di acconto per l'anno di imposizione successivo. In ogni modo l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad euro 50,00, come stabilito dal vigente Regolamento delle Entrate.*
7. *Non si procede né al versamento ordinario né al rimborso per somme inferiori ad € 10,00. Nel caso di tariffa giornaliera l'importo minimo per non procedere al versamento è pari ad € 3,00.*
8. *Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.*
9. *Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere ricalcolate ed inserite nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
10. *In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. . In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento ai sensi degli artt. 3,17 comma 1 del DLGS 472/97 e art. 1 comma 712 e seguenti della L. 160/2019, come indicato nel successivo art.24 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente.*

Si riporta di seguito la **nuova formulazione articolo 21- Versamento e riscossione del Tributo**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUIGI CAROPRESO, DIEGO TOFONI e stampato il giorno 11/08/2026 da Marrazzo Fabio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
2. *Il Comune ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede almeno una volta all'anno all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.*
3. *La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.*
4. *Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in numero di tre rate, aventi scadenza il 31 Marzo, 30 Settembre e 2 Dicembre di ogni anno. Le prime due rate sono calcolate sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente ed i versamenti sono considerati quale acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento. Il versamento della rata di dicembre è effettuato sulla base delle tariffe definitivamente approvate per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno”;*
5. *È consentito il pagamento in unica soluzione ovvero dell'importo in acconto entro la prima scadenza del 31 Marzo;*
6. *Su esclusiva istanza dell'utente, può essere concesso un piano dilazionato di versamenti, per importi pari o superiori ad € 100,00 la cui scadenza finale non superi la data di scadenza di pagamento dell'avviso di saldo per l'anno di imposizione successivo. In ogni modo l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad € 50,00, come stabilito dal vigente Regolamento delle Entrate.*
7. *È ammessa la possibilità di rateizzazione dell'avviso di pagamento ordinario:*
 - a. *agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
 - b. *a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, così come parimenti previsto anche ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate;*
 - c. *qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;*
8. *La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto, deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione; richieste tardive saranno comunque accolte qualora la scadenza finale del piano dilazionato di versamenti non superi la data di scadenza di pagamento dell'avviso di saldo per l'anno d'imposizione successivo;*
9. *Non si procede né al versamento ordinario né al rimborso per somme inferiori ad € 10,00. Nel caso di tariffa giornaliera l'importo minimo per non procedere al versamento è pari ad € 3,00.*
10. *Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.*
11. *Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere ricalcolate ed inserite nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.*
12. *In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di trenta giorni, senza alcuna possibilità di ulteriore*

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da LUIGI CAROPRESO, DIEGO TOFONI e stampato il giorno 11/08/2026 da Marrazzo Fabio.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

dilazione . In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento ai sensi degli artt. 3,17 comma 1 del DLGS 472/97 e art. 1 comma 712 e seguenti della L. 160/2019, come indicato nel successivo art.24 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente.

b1) Modifica vigente art. 18 -Accertamento

Conseguentemente alla precedete modifica è stato ritenuto opportuno per maggiore chiarezza di interpretazione introdurre il comma 6, all'art.24 così come di seguito riportato:

Si riporta di seguito la formulazione vigente art. 18 Accertamento

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata un apposito avviso motivato emesso ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.*
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*
- 3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.*
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*
- 5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.*

Si riporta di seguito **la nuova formulazione art. 24 -Accertamento**

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata un apposito avviso motivato emesso ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.*
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*
- 3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.*
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

5. *Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.*
6. *Il pagamento degli avvisi di accertamento potrà essere oggetto di rateizzazione come previsto dall'art. 11 del Regolamento generale delle Entrate"*

c) Conferma e proroga delle agevolazioni ed esenzioni per utenze non domestiche – nuovi insediamenti esercizi di vicinato annualità 2026

Per le utenze non domestiche si riconferma anche per il 2026 la misura agevolativa già prevista dal vigente regolamento per le annualità 2024/2025, consistente nella esenzione/ riduzione del tributo tari nei confronti delle nuove attività economiche avendo particolare riguardo per le categorie dell'imprenditoria giovanile e femminile che avviano le attività dall'01/01/2026 al 31/12/2026; l'agevolazione è concessa per l'anno di apertura 2026 e prima annualità successiva (anno 2027).

La copertura dell'agevolazione è assicurata ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, attraverso apposita autorizzazione di spesa che trova allocazione nel bilancio 2026/2027 al Cap. 1425 "Agevolazioni/Riduzioni TARI.

Si riporta di seguito la formulazione vigente art.12 ter - Agevolazioni ed esenzioni per utenze non domestiche – nuovi insediamenti esercizi di vicinato Annualità 2024-2025

1. *Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, agevolazioni sulla tassa rifiuti (T.A.R.I.), a favore di attività commerciali qualificate come esercizi di vicinato di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, al fine di favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività commerciali al dettaglio con particolare riguardo a quelle afferenti l'imprenditoria femminile e giovanile;*
2. *Sono previste agevolazioni ed esenzioni dal tributo TARI a favore delle attività commerciali al dettaglio qualificate come esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 22/2021 (nota 1*) di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio a far data dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025 ;*
3. *Tali agevolazioni consistono:*

<i>Tipologia attività</i>	<i>Agevolazione TARI prevista</i>
- <i>per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025</i> - <i>per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire da 01.01.2024 al 31.12.2025 che sono riconducibili alla definizione di impresa femminile ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche ed integrazioni (*nota2)</i>	- <i>riduzione del 50% del Tributo TARI (quota fissa e variabile) dovuto per l'anno di insediamento e per l'annualità successiva;</i> - <i>esenzione totale del Tributo TARI dovuto per il primo anno di insediamento e riduzione del tributo TARI del 50% (quota fissa e variabile) per l'annualità successiva;</i>

- per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025 e che sono riconducibili alla definizione di impresa giovanile (*nota 3)	- esenzione totale del Tributo TARI dovuto per il primo anno di insediamento e riduzione del tributo TARI del 50% (quota fissa e variabile) per l'annualità successiva;

4. Per beneficiare delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui sopra devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e devono aver presentato regolare pratica di inizio dell'attività presso il S.U.A.P. del Comune di Porto Sant'Elpidio;

5. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività dal 1° gennaio 2024 e fino alla data del 31.12.2025, o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio nel medesimo periodo, secondo la data risultante dalla comunicazione di inizio attività presentata al S.U.A.P. del Comune. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, dalla data di cessazione attività risultante agli atti del S.U.A.P. comunale. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. Sono invece ammessi al beneficio di cui al presente articolo i casi di subentro e/o di cessione di impresa nel periodo in cui viene riconosciuta l'agevolazione;

6. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e /o riduzioni di cui al presente articolo; gli immobili oggetto di esenzione/riduzione devono pertanto essere direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività;

7. Le esenzioni ed agevolazioni contenute nel presente articolo hanno efficacia a partire dal 01.01.2024 ed esplicano i loro effetti esclusivamente per le annualità 2024 (anno inizio attività) e 2025 (1° annualità successiva a quella di apertura) per le imprese che iniziano la propria attività dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e per le annualità 2025 (anno di inizio attività) e 2026 (1° annualità successiva a quella di apertura) per le imprese che iniziano la propria attività dal 01.01.2025 al 31.12.2025;;

8. Le esenzioni ed agevolazioni contenute nel presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dal presente regolamento TARI;

9. La relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

10. Gli esercizi commerciali che intendono usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non devono altresì risultare debitori di somme certe, dovute a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Porto Sant'Elpidio;

11. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Porto Sant'Elpidio, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia di cui all'articolo 17-bis delibera ARERA n.15/2022/R/Rif del 18/01/2022 (novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo), una dichiarazione sostitutiva di atto di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUIGI CAROPRESO, DIEGO TOFONI e stampato il giorno 11/08/2026 da Marrazzo Fabio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti; La suddetta dichiarazione vale anche per l'anno successivo all'anno di presentazione se permangono tutti i requisiti necessari;

12. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;

13. I soggetti che usufruiscono delle esenzioni e/o agevolazioni di cui al presente articolo sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;

14. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 10;

15. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 10 del presente articolo;

16. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute, ai sensi di legge;

(1) Nota 1*

Son qualificati come esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 5 agosto 2021 n. 22 le attività di commercio al dettaglio in sede fissa (è escluso il commercio all'ingrosso) di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

(2) Nota 2*

Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:

- società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;*
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;*
- imprese individuali gestite da donne;*

La definizione delle imprese femminili è stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

(3) Nota 3*

Per impresa giovanile s'intende:

- l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;*
- l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani;*
- l'impresa individuale il cui titolare è un giovane;*

Nel caso della società di persone:

- la società composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane);*
- la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane;*
- la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.*

Per giovane si intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni. “

Si riporta di seguito la nuova formulazione art. 16 Agevolazioni ed esenzioni per utenze non domestiche – nuovi insediamenti esercizi di vicinato - Annualità 2026

- 1. Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, agevolazioni sulla tassa rifiuti (T.A.R.I.), a favore di attività commerciali qualificate come esercizi di vicinato di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, al fine di favorire*

- l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività commerciali al dettaglio con particolare riguardo a quelle afferenti l'imprenditoria femminile e giovanile;*
2. *Sono previste agevolazioni ed esenzioni dal tributo TARI a favore delle attività commerciali al dettaglio qualificate come esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 22/2021 (nota 1*) di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio a far data dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 ;*
 3. *Tali agevolazioni consistono:*

<i>Tipologia attività</i>	<i>Agevolazione TARI prevista</i>
- <i>per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026</i> - <i>per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire da 01.01.2026 al 31.12.2026 che sono riconducibili alla definizione di impresa femminile ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche ed integrazioni (*nota2)</i> - <i>per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e che sono riconducibili alla definizione di impresa giovanile (*nota 3)</i>	- <i>riduzione del 50% del Tributo TARI (quota fissa e variabile) dovuto per l'anno di insediamento e per l'annualità successiva;</i> - <i>esenzione totale del Tributo TARI dovuto per il primo anno di insediamento e riduzione del tributo TARI del 50% (quota fissa e variabile) per l'annualità successiva;</i> - <i>esenzione totale del Tributo TARI dovuto per il primo anno di insediamento e riduzione del tributo TARI del 50% (quota fissa e variabile) per l'annualità successiva;</i>

4. *Per beneficiare delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui sopra devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e devono aver presentato regolare pratica di inizio dell'attività presso il S.U.A.P. del Comune di Porto Sant'Elpidio;*
5. *Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività dal 1° gennaio 2026 e fino alla data del 31.12.2026, o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio nel medesimo periodo, secondo la data risultante dalla comunicazione di inizio attività presentata al S.U.A.P. del Comune. Se l'attività viene*

interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, dalla data di cessazione attività risultante agli atti del S.U.A.P. comunale. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. Sono invece ammessi al beneficio di cui al presente articolo i casi di subentro e/o di cessione di impresa nel periodo in cui viene riconosciuta l'agevolazione;

- 6. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e /o riduzioni di cui al presente articolo; gli immobili oggetto di esenzione/riduzione devono pertanto essere direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività;*
- 7. Le esenzioni ed agevolazioni contenute nel presente articolo hanno efficacia a partire dal 01.01.2026 ed esplicano i loro effetti esclusivamente per le annualità 2026 (anno inizio attività) e fino al 31/12/2027 (prima annualità successiva a quella di apertura);*
- 8. Le esenzioni ed agevolazioni contenute nel presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dal presente regolamento TARI;*
- 9. La relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;*
- 10. Gli esercizi commerciali che intendono usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non devono altresì risultare debitori di somme certe, dovute a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Porto Sant'Elpidio;*
- 11. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Porto Sant'Elpidio, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia di cui all'articolo 17-bis delibera ARERA n.15/2022/R/Rif del 18/01/2022(novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti;*
- 12. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;*
- 13. I soggetti che usufruiscono delle esenzioni e/o agevolazioni di cui al presente articolo sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;*
- 14. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 11;*
- 15. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 11 del presente articolo;*
- 16. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute, ai sensi di legge;*

(1) Nota 1*

Son qualificati come esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 5 agosto 2021 n. 22 le attività di commercio al dettaglio in sede fissa (è escluso il commercio all'ingrosso) di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

(2) Nota 2*

Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:

- società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;*

- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- imprese individuali gestite da donne;

La definizione delle imprese femminili è stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

(3) Nota 3*

Per impresa giovanile s'intende:

- l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;
- l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani;
- l'impresa individuale il cui titolare è un giovane;

Nel caso della società di persone:

- la società composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane);
- la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane;
- la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.

Per giovane si intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni. “

Considerato che le modifiche e le integrazioni proposte al Regolamento, rendono opportuno e necessario procedere ad approvare il nuovo testo del Regolamento della Tassa sui Rifiuti che così come definito si allega sotto la lettera “A” alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la Legge n.199/2025 che all'art.1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

Dato atto che il comma 15 ter del suddetto art. 13 del D.L.n.201/2011, prevede che gli atti relativi alla Tari sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2026;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Udita la relazione assessorile,

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUIGI CAROPRESO, DIEGO TOFONI e stampato il giorno 11/08/2026 da Marrazzo Fabio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	16
Consiglieri astenuti	1 (Petrini)
Consiglieri votanti	15
Consiglieri favorevoli	15 (Ciarpella, Tofoni, Malcangi, Di Ridolfo, Marcotulli, Pacini, Pandolfi, Venanzi, Mignani, Mangiaterra, Paniccià, Pasquali, Battilà, Lattanzi, Maccarrone)
Consiglieri contrari	0

Visto l'esito della votazione sopra riportato,

D E L I B E R A

1. **di approvare**, per le motivazioni in narrativa espresse, le modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – Tari- ex art.1 comma 639 e seguenti della L.n.147/2013 (approvato, per ultimo, con propria deliberazione n.30/2025);
2. **di approvare**, per le motivazioni in narrativa espresse, il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tari ex art.1 comma 639 e seguenti della L.n.147/2013, Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, così come risultante dalle modifiche ed integrazioni approvate con il presente atto;
3. **di dare atto** che la spesa per le agevolazioni e riduzioni ai fini della TARI per le utenze non domestiche di cui all'art.16 troverà allocazione in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2026-2027, al Cap. 1425 "Agevolazioni/Riduzioni TARI";
4. **di dare** mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti", contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
5. **di stabilire**, altresì, che la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale (*Allegato A*) dovranno essere trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità dettate dal disposto normativo di cui all'art. 1 Legge 160/2019;
6. di dare mandato agli uffici preposti affinché provvedano alla più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata;

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	16
Consiglieri astenuti	1 (Petrini)
Consiglieri votanti	15

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da LUIGI CAROPRESO, DIEGO TOFONI e stampato il giorno 11/08/2026 da Marrazzo Fabio.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Consiglieri favorevoli	16 (Ciarpella, Tofoni, Malcangi, Di Ridolfo, Marcotulli, Pacini, Pandolfi, Venanzi, Mignani, Mangiaterra, Paniccià, Pasquali, Battilà, Lattanzi, Maccarrone)
Consiglieri contrari	0

Visto l'esito della votazione sopra riportato,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Diego Tofoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Caropreso



**CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO
PROVINCIA DI FERMO**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
06.08.2020 e successivamente modificato con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2022, n. 35 del 27/04/2023, n.
113 del 22.12.2023, e n. 30 del 17/4/2025

Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. .. del 28/07/2026

Indice

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Natura del tributo	4
Art. 3 – Definizione di rifiuto e sua classificazione	4
Art. 4 – Presupposto impositivo	6
Art. 5– Base imponibile	6
Art. 6 – Obbligazione tributaria	7
Art. 7– Determinazione della tariffa di riferimento	7
Art. 8– Soggetto attivo.....	7
Art. 9– Soggetti passivi	7
Art. 10 – Facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico	8
Art. 11 – Occupanti utenze domestiche	9
Art 12 – Categorie utenze non domestiche.....	10
Art. 13 – Esclusioni.....	11
Art. 14 – Riduzioni ed esenzioni.....	12
Art. 15 - Agevolazione per la riduzione dello spreco alimentare	15
Art. 16 – Agevolazioni ed esenzioni per utenze non domestiche – nuovi insediamenti esercizi di vicinato – Annuità 2026-2027.....	16
(1*) Nota 1	Errore. Il segnalibro non è definito.
(2*) Nota 2	Errore. Il segnalibro non è definito.
(3*) Nota 3	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 17 – Bonus sociale rifiuti.....	19
Art. 18 – Piano Finanziario.....	20
Art. 19 – Tributo giornaliero.....	20
Art. 20 – Tributo provinciale	21
Art. 21 – Versamento e riscossione del tributo.....	21
Art. 22 - Dichiarazione.....	21
Art. 23 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	23
Art. 24– Accertamento	25

Art.25– Sanzioni e interessi	25
Art. 26 – Funzionario responsabile	26
Art. 27 - Misure per la lotta all’evasione TARI	26
Art. 28- Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	26
Art. 29– Rimborsi	27
Art. 30 –Disposizioni finali.....	27

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Porto Sant'Elpidio, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dall'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti ed ambiente (ARERA).

Art. 3 – Definizione di rifiuto e sua classificazione

1. La definizione di "rifiuto" è dettata esclusivamente dall'art. 183 del D.Lgs n.152/2006, Testo Unico Ambientale (TUA), così come disposto dal D.lgs n.116 del 3 settembre 2020, dove sono esplicitate le diverse classificazioni, in base alle caratteristiche possedute, e al quale si rimanda per tutti gli aspetti di dettaglio;
2. In particolare sono **rifiuti urbani** (dal 1 gennaio 2021, art.183 comma 1 lett. b-ter del TUA, sulla base dell'intervento dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs 3 settembre 2020, n.116):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
3. Sono **rifiuti speciali** (dal 1° gennaio 2021, art 184 secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116):
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera bter);
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono **rifiuti pericolosi**, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - b) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

- c) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche l'attivazione di forniture relative a pubblici servizi (es. erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica, informatica), in misura superiore ad 1 (una), costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5– Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 2.
2. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano tali solo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti alla tassa i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di altre merci o prodotti derivanti da processi produttivi che non comportino la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria termina nel primo giorno del bimestre solare successivo alla cessazione, purché la dichiarazione sia presentata entro il termine di cui al successivo articolo 23.

Art. 7– Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di cui all'art. 18.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 8– Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Porto Sant'Elpidio sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9– Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del D.Lgs 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di aver avviato al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile); le medesime utenze possono effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, a quello del rientro, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale (art. 238 comma 10 del D.lgs 152/2006);
2. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa;
3. Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l'affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l'utente produttore è obbligato a comunicare formalmente al Comune di appartenenza, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento. La mancata presentazione della suddetta comunicazione è da intendersi come tacita scelta di continuare ad avvalersi del servizio pubblico;
4. La dichiarazione di voler uscire dal servizio pubblico, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Ente, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - Copia del contratto stipulato con il soggetto privato scelto cui conferire i rifiuti;

- Copia dell'ultimo Modello unico di dichiarazione ambientale presentato (MUD) o altro documento dal quale sia possibile identificare la tipologia del rifiuto (codice EER) e la stima dei quantitativi avviati al recupero;
- Attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l'attività di recupero degli stessi;
- Indicazione dei locali (dati catastali) dove si produce il rifiuto avviato al recupero al di fuori del servizio pubblico.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente sarà valida per la durata di 5 anni, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione attestante il quantitativo e la tipologia di rifiuto prodotto e avviato al recupero;

6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste, a consuntivo, entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello cui la riduzione si riferisce dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Copia del MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al recupero tramite soggetti terzi;

Il comune, al fine di verificare la consegna dei rifiuti avviati al recupero, richiederà a campione la presentazione della quarta copia del formulario, a riprova del corretto smaltimento;

7. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporterà l'applicabilità della quota variabile del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'agevolazione.

8. Nessuna agevolazione verrà riconosciuta nel caso in cui non venga avviata a recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti;

9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio verrà applicato il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.

Art. 11 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio anno successivo.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.
6. Alle cantine, alle autorimesse o altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze domestiche, si applica la tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione; diversamente, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, a tali unità immobiliari è applicata la tariffa corrispondente alla categoria n. 2 (due occupanti).
7. Nel caso di unità abitative utilizzate come B&B, si applica la tariffa per utenze domestiche corrispondente a n.2 componenti, in ragione della presenza media su base annua.

Art 12 – Categorie utenze non domestiche

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Categoria
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri, associazioni, scuole
2 - Autorimesse, autosaloni, autolavaggi, esposizioni
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi
4 - Alberghi, pensioni, convivenze e campeggi
5 - Attività industriali di produzione
6 - Supermercati e ipermercati di generi misti per le superfici destinate alla vendita
7 - Attività artigianali di produzione beni specifici
8 - Discoteche, sale da ballo, night club e sale da gioco
9 - Negozi di generi alimentari
10 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche
11 - Negozi di beni durevoli, supermercati ed ipermercati di generi misti per le superfici non destinate alla vendita
12 - Attività artigianali di servizio
13 - Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici
14 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
15 - Bar, caffè, pasticceria
16 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, tavola calda
17 - Banchi di mercato generi alimentari
18 - Banchi di mercato beni durevoli
19 - Stabilimenti balneari
20 - Circoli ricreativi con somministrazione

21 - Attività artigianali di produzione alimentare
22 - Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza con deposito
23 – Aree parcheggio camper
24 – Aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle precedenti categorie

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nei soli casi in cui un'utenza disponga di più locali accatastati separatamente e dotati di autonomia funzionale, l'inserimento delle diverse superfici nelle categorie di competenza sarà effettuato considerando le attività svolte in ciascun fabbricato, così come desunte dalla visura camerale.

Art. 13 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:
 - a) le abitazioni che risultino contestualmente chiuse, disabitate e non utilizzate, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'allacciamento a non più di 1 (una) utenza di pubblici servizi (es, erogazione di utenza idrica, elettrica, gas, telefonica, informatica). Il Comune potrà verificare, presso i gestori dei pubblici servizi, la veridicità delle dichiarazioni presentate. Per le pertinenze collegate ad abitazioni di cui sopra (chiuse, disabitate e non utilizzate), l'eventuale stato di non utilizzo, dovrà essere comprovato tramite apposita autocertificazione e documentazione da presentarsi con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 23 del presente regolamento.
 - b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
 - c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;
 - d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione della copia del contratto di fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti;
 - e) I locali e le aree scoperte per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico comunale ove ricorrano le fattispecie previste dall'art.62 comma 5 del D.Lgs.507/93

(materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri);

- f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;
- g) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- h) le aree costituenti gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via dei distributori di carburanti;
- i) i locali e le aree a destinazione produttiva se non predisposti all'uso, in quanto non dotati di arredamento, di impianti, di attrezzature e non collegati alle reti dei servizi pubblici e comunque di fatto non utilizzati nemmeno per uso privato;
- l) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 14 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 1.000 metri lineari.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L.147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento;

Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione fruibile in ogni caso non può essere superiore al 20 % della parte variabile del tributo (VMR). La percentuale di riduzione è definita dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie, con il coefficiente KD massimo della classe corrispondente. La percentuale di riduzione generata da detto calcolo verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 20%.

% Riduzione quota variabile =	Rifiuti avviati al riciclo (Kg) x (VMR/100)	x 100
	Produzione potenziale di rifiuti	

Dove:	
Rifiuti avviati al riciclo (Kg)	quantità di rifiuti documentata avviati al riciclo (espressa in chilogrammi)
VMR	Valore Massimo di Riduzione % deliberato dall'Ente (20%)
Produzione potenziale di rifiuti	Ottenibile dalla seguente formula: [Superficie soggetta a TARI (mq) x Kd coefficiente di produzione max (DPR 158/1999)]

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, con la denuncia originaria o con denuncia di variazione, indicando, oltre alla categoria di attività, la tipologia di rifiuto e il relativo codice EER, nonché la quantità presunta di rifiuti avviati al riciclo. Entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, l'interessato dovrà produrre apposita documentazione atta a dimostrare il quantitativo di rifiuti urbani effettivamente prodotto e riciclato.

La suddetta riduzione è da ritenersi, alternativa rispetto ai presupposti della previsione contenuta nell'art.238, comma 10 del D.Lgs 152/2006 e disciplinata all'art. 10 del presente regolamento.

3-bis. A norma degli art. 198 e 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento.

4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di:

1. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte effettivamente adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La presente riduzione decorre dalla data di presentazione di apposita domanda o dalla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione e viene concessa nel caso in cui la condizione di stagionalità risulti dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. Le sole superfici scoperte autorizzate per l'esercizio dell'attività di somministrazione (bar, ristorazione e analoghe) facenti capo a stabilimenti balneari, in alternativa

all'applicazione del tributo per l'intero anno solare con riduzione del 30%, possono essere assoggettate allo stesso limitatamente al periodo indicato all'art. 2 c. 1 del vigente "Regolamento Comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative" ovvero dal 1° aprile al 31 ottobre. Per usufruire di tale agevolazione il titolare è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del Dpr 445/2000, in cui attesti che l'effettivo utilizzo delle superfici non si estende oltre il periodo sopra indicato.

2. abitazioni detenute da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purché non concesse in locazione o comodato d'uso;

4-bis. Il tributo è dovuto nella misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

5. Il tributo è ridotto del 70 per cento per le aree scoperte di dimensioni superiori a 1.000 mq produttive di rifiuti, con autonoma e distinta destinazione d'uso, non rientranti nelle categorie di utenza non domestica da n.1 a n.22 di cui all'articolo 11.

6. Sono esenti dalla tassazione le seguenti fattispecie:

- a) gli stabili e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
- b) i locali ad uso abitativo e loro accessori, occupati da soggetti nullatenenti in condizione di accertata indigenza, come specificato dal Regolamento Comunale delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito approvato con deliberazione C.C. n. 109 del 29/11/2014 disciplinante l'erogazione di contributi economici finalizzati al contrasto della povertà e puntualmente individuati con apposita Determinazione annuale emanata dall'Area servizi alla persona e alla comunità di questo Comune;
- c) i locali occupati dalle direzioni didattiche, dalle scuole medie statali, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus - art.21 D.Lgs.460/97) e dagli Istituti Religiosi per la parte destinata ad attività didattica, con esclusione di tutte le altre superfici.

7. E' applicata una riduzione del tributo pari ad € 50,00 per ogni soggetto del nucleo familiare domiciliato altrove per motivi di studio universitario. Tale riduzione è subordinata alla presentazione della documentazione idonea a dimostrare l'assenza temporanea. Le modalità di accesso alla agevolazione sono disciplinate annualmente con apposito atto di Giunta comunale a mezzo del quale viene approvato il relativo bando e fissate le modalità ed i termini di presentazione della domanda. La riduzione è subordinata all'iscrizione ad un corso universitario ed è riconosciuta solo in caso di adeguata prova della dimora presso la località in cui ha sede l'istituto di formazione. La domanda ha validità annuale; la riduzione, qualora riconosciuta a seguito di istruttoria, è applicata sugli importi dovuti a titolo di tributo per l'anno successivo al nucleo familiare del beneficiario ed evidenziata nel relativo avviso di pagamento.

8. In ragione del disagio causato dalla vicinanza con gli impianti del trattamento rifiuti, è riconosciuto un contributo pari al 10% della TARI alle utenze situate entro un raggio di circa

milleduecento metri dai confini dell'impianto di discarica comunale. Ai fini dell'esatta perimetrazione dell'area interessata si rinvia alla planimetria di cui all'allegato A del precedente Regolamento IUC;

9. La copertura delle agevolazioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
10. Ad eccezione dell'agevolazione prevista al comma 7 del presente articolo, autonomamente disciplinata, le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione su modello predisposto dal Comune entro il termine del 30 giugno: esse decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.
11. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma precedente.
12. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più di una agevolazione descritta al presente articolo, sarà applicata quella più favorevole.

Art. 15 - Agevolazione per la riduzione dello spreco alimentare

1. Ai sensi dell'art.17 della Legge n°166 del 19/08/2016, alle utenze non domestiche che svolgono attività di produzione e distribuzione di alimenti che, a titolo gratuito cedono eccedenze alimentari ad enti aventi finalità sociali senza scopo di lucro, ivi compresi le associazioni assistenziali e di volontariato, il Comune applica, una riduzione stabilita nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa della Tari.
2. Ai fini della interpretazione ed applicazione di tale fattispecie agevolativa trovano applicazioni le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) soggetti donatori, lett. c) eccedenze alimentari, lett. d) spreco alimentare, lett. e) donazione L.166/2016.
3. La riduzione è applicabile in favore delle utenze non domestiche di cui al comma 1 che dichiarino di essersi impegnate in progetti finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare, in applicazione delle previsioni di cui alla sopra richiamata normativa statale;
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 €/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. In ogni caso l'abbattimento non può essere superiore al 10% della quota variabile del tributo TARI.
5. L'agevolazione è prevista a consuntivo e a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo a quello in cui sono intervenute le cessioni delle eccedenze alimentari.

6. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 4 è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di istanza su apposito modulo predisposto dal Comune da produrre entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tale istanza deve contenere:

- i riferimenti degli enti a cui sono state cedute a titolo gratuito le eccedenze alimentari;
- i quantitativi ed il peso dei prodotti alimentari ceduti nell'anno precedente, suddivisi per ciascun ente con l'indicazione della tipologia di prodotto;
- copia della documentazione comprovante le singole cessioni effettuate.

Tutti i documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, non dovranno essere allegati alla dichiarazione resa al Comune, ma in ogni caso dovranno essere conservati e resi disponibili all'amministrazione comunale su richiesta.

7. Detta agevolazione, nel rispetto dei principi di legge in materia, trova applicazione a decorrere dall'anno successivo a quello di prima applicazione e finanziamento sulla base del gettito del tributo stesso, posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente riduzione dei relativi costi.

Art. 16 – Agevolazioni ed esenzioni per utenze non domestiche – nuovi insediamenti esercizi di vicinato – Annualità 2026

1. Il presente articolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, agevolazioni sulla tassa rifiuti (T.A.R.I.), a favore di attività commerciali qualificate come esercizi di vicinato di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, al fine di favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività commerciali al dettaglio con particolare riguardo a quelle afferenti l'imprenditoria femminile e giovanile;

2. Sono previste agevolazioni ed esenzioni dal tributo TARI a favore delle attività commerciali al dettaglio qualificate come esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 22/2021 (nota 1*) di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio a far data dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 ;

3. Tali agevolazioni consistono:

Tipologia attività	Agevolazione TARI prevista
- per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 - per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire da 01.01.2026 al 31.12.2026 che sono riconducibili alla definizione di impresa femminile ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche ed integrazioni (*nota2) - per le nuove attività commerciali al dettaglio aventi la qualifica di esercizio di vicinato che si insedieranno sul territorio comunale a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e che sono riconducibili alla definizione di impresa giovanile (*nota 3)	- riduzione del 50% del Tributo TARI (quota fissa e variabile) dovuto per l'anno di insediamento e per l'annualità successiva; -esenzione totale del Tributo TARI dovuto per il primo anno di insediamento e riduzione del tributo TARI del 50% (quota fissa e variabile) per l'annualità successiva; -esenzione totale del Tributo TARI dovuto per il primo anno di insediamento e riduzione del tributo TARI del 50% (quota fissa e variabile) per l'annualità successiva;

4. Per beneficiare delle esenzioni/agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui sopra devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e devono aver presentato regolare pratica di inizio dell'attività presso il S.U.A.P. del Comune di Porto Sant'Elpidio;
5. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività dal 1° gennaio 2026 e fino alla data del 31.12.2026, o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio nel medesimo periodo, secondo la data risultante dalla comunicazione di inizio attività presentata al S.U.A.P. del Comune. Se l'attività viene interrotta nel corso del periodo dell'agevolazione, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, dalla data di cessazione attività risultante agli atti del S.U.A.P. comunale. Si precisa che non sono considerate nuove attività, i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio comunale, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. Sono invece ammessi al beneficio di cui al presente articolo i casi di subentro e/o di cessione di impresa nel periodo in cui viene riconosciuta l'agevolazione;
6. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Porto Sant'Elpidio, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e /o riduzioni di cui al presente articolo; gli immobili oggetto di esenzione/riduzione devono pertanto essere direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività;
7. Le esenzioni ed agevolazioni contenute nel presente articolo hanno efficacia a partire dal 01.01.2026 ed esplicano i loro effetti esclusivamente per le annualità 2026 (anno inizio attività) e fino al 31/12/2027 (prima annualità successiva a quella di apertura);
8. Le esenzioni ed agevolazioni contenute nel presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dal presente regolamento TARI;
9. La relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
10. Gli esercizi commerciali che intendono usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, per tutto il periodo interessato dalle stesse, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non devono altresì risultare debitori di somme certe, dovute a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Porto Sant'Elpidio;
11. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Porto Sant'Elpidio, entro il termine perentorio di presentazione della denuncia di cui all'articolo 17-bis delibera ARERA n.15/2022/R/Rif del 18/01/2022 (novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante il possesso dei requisiti richiesti;
12. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo dei detti requisiti;
13. I soggetti che usufruiscono delle esenzioni e/o agevolazioni di cui al presente articolo sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti;
14. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di TARI, qualora il contribuente non adempia all'obbligo dichiarativo di cui al comma 11;
15. L'Ufficio Tributi provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 11 del presente articolo;
16. Nel caso di mancanza anche di uno solo dei detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute, ai sensi di legge.

(1*) Nota 1

Son qualificati come esercizi di vicinato ai sensi della L.R. 5 agosto 2021 n. 22 le attività di commercio al dettaglio in sede fissa (è escluso il commercio all'ingrosso) di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

(2*) Nota 2

Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:

- società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- imprese individuali gestite da donne;

La definizione delle imprese femminili è stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

(3*) Nota 3

Per impresa giovanile s'intende:

- l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;
- l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani;
- l'impresa individuale il cui titolare è un giovane;

Nel caso della società di persone:

- la società composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane);
- la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane;
- la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.

Per giovane si intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni.

Art. 17 – Bonus sociale rifiuti

1. Il Comune di Porto Sant'Elpidio riconosce il Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'art.57-bis, comma 2, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157. L'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell'agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n.24 e nella Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 1 aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.
2. Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.

Art. 18 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif;
2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia in base al MTR-2;
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 19 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Porto Sant'Elpidio istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
4. Per le manifestazioni commerciali straordinarie, per le fiere, per le mostre mercato e per ogni altra manifestazione con caratteristiche simili si applica il canone mercatale, come riportato al capo V del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale di questo ente.
5. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art.23 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 20 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
- 3.

Art. 21 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede almeno una volta all'anno all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
4. Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in numero di tre rate, aventi scadenza il 31 Marzo, 30 Settembre e 2 Dicembre di ogni anno. Le prime due rate sono calcolate sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente ed i versamenti sono considerati quale acconto del tributo dovuto per l'anno di riferimento. Il versamento della rata di dicembre è effettuato sulla base delle tariffe definitivamente approvate per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno";
5. È consentito il pagamento in unica soluzione ovvero dell'importo in acconto entro la prima scadenza del 31 Marzo;
6. Su esclusiva istanza dell'utente, può essere concesso un piano dilazionato di versamenti, per importi pari o superiori ad € 100,00 la cui scadenza finale non superi la data di scadenza di pagamento dell'avviso di saldo per l'anno di imposizione successivo. In ogni modo l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad € 50,00, come stabilito dal vigente Regolamento delle Entrate.
7. È ammessa la possibilità di rateizzazione dell'avviso di pagamento ordinario:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, così come parimenti previsto anche ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate;

- c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
8. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto, deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione; richieste tardive saranno comunque accolte qualora la scadenza finale del piano dilazionato di versamenti non superi la data di scadenza di pagamento dell'avviso di saldo per l'anno d'imposizione successivo;
 9. Non si procede né al versamento ordinario né al rimborso per somme inferiori ad € 10,00. Nel caso di tariffa giornaliera l'importo minimo per non procedere al versamento è pari ad € 3,00.
 10. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
 11. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere ricalcolate ed inserite nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
 12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di trenta giorni, senza alcuna possibilità di ulteriore dilazione. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento ai sensi degli artt. 3,17 comma 1 del DLGS 472/97 e art. 1 comma 712 e seguenti della L. 160/2019, come indicato nel successivo art.24 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente.

Art. 22 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica ma non la relativa variazione nel corso del tempo in quanto l'ente provvederà ad aggiornarla annualmente sulla base del dato anagrafico risultante al 1° gennaio di ciascun anno.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 23 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 22, corrispondente a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif alla richiesta di attivazione, deve essere presentata dall'utente entro il termine di novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia anagrafica e numero residenti;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - f. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - g. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - h. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - i. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - j. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI (entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile), a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, o on-line, compilando l'apposito modulo scaricabile dall'apposita sezione TARI del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici o online. Ai fini della

nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

6. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetti sul rapporto tributario, l'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- il codice utente e il codice utenza;
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Se la dichiarazione è presentata oltre il termine indicato nel comma 1 del presente articolo, il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo.

10. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

11. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo di richiesta attivazione deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma possono essere

fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

Art. 24– Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata un apposito avviso motivato emesso ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
6. Il pagamento degli avvisi di accertamento potrà essere oggetto di rateizzazione come previsto dall'art. 11 del Regolamento generale delle Entrate”.

Art.25– Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26 – Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

Art. 27 - Misure per la lotta all'evasione TARI

1. Per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa dovrà essere verificato l'effettivo pagamento della TARI ed il certificato stesso potrà essere rilasciato solo dopo la regolarizzazione del tributo relativamente all'anno corrente ed alle annualità accertabili dall'ente ai sensi della Legge 27.12.2006, n. 296, comma 161.
2. Qualora il richiedente non abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione tributaria, verranno emessi nei suoi confronti avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio.
3. Nel caso in cui gli importi oggetto di regolarizzazione siano particolarmente rilevanti, in relazione alle obiettive capacità economico finanziarie del richiedente, lo stesso potrà avanzare richiesta di rateizzazione ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate. In tal caso, il certificato di idoneità alloggiativa potrà essere rilasciato qualora il richiedente dimostri l'avvenuto pagamento almeno della prima rata stabilita dal piano rateale eventualmente concesso.

Art. 28– Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili

presso gli uffici comunali o compilabili on-line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetti sul rapporto tributario, ad ogni richiesta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a formulare la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica; - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 29– Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 --Disposizioni finali

1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2026.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.